## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

(Revisione aprile 2022)

Pagina 1 di 3



- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Elettorato attivo e passivo
- Art. 3 Candidature
- **Art. 4** Convocazioni e comunicazioni elettorali
- **Art. 5** Modalità per la espressione del voto
- **Art. 6** Validità del voto e delle elezioni
- Art. 7 Scrutinio delle schede elettorali
- Art. 8 Verbale delle operazioni di scrutinio
- Art. 9 Proclamazione degli eletti
- Art. 10 Norme finali

# Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento elettorale stabilisce le norme per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente della Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo.

Il Consiglio Direttivo è composto in conformità a quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto societario.

## Articolo 2 - Elettorato attivo e passivo

Sono titolari del diritto di elettorato attivo i Soci Ordinari e Collettivi iscritti alla Società e in regola con le quote associative da almeno 2 anni ed i Soci Onorari.

I Soci Ordinari ed Onorari esprimono il proprio voto per i Consiglieri appartenenti alla medesima categoria professionale.

Sono titolari del diritto di elettorato passivo i Soci Ordinari iscritti alla Società e in regola con le quote associative da almeno 2 anni ed in possesso delle caratteristiche in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento.

## Articolo 3 - Candidature

Le candidature sono valide se presentate almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni di voto.

Sono candidabili alla carica di Consigliere i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ai quali sia stato affidato nel quadriennio corrente o in quelli precedenti un incarico societario; in alternativa possono candidarsi i Soci Ordinari senza incarichi, iscritti alla Società e in regola con le quote associative da almeno 3 (tre) anni (1095 giorni), la cui candidatura sia stata dichiarata ammissibile dal Consiglio Direttivo.

Il Socio che ha ricoperto la carica di Consigliere e/o di Revisore dei Conti per 2 (due) mandati consecutivi non può presentare la candidatura per nessuna delle due cariche nel mandato successivo. Ciò vale anche per i Consiglieri e i Revisori che sono subentrati nel corso di un quadriennio in sostituzione degli eletti.

È candidabile alla carica di Presidente il socio che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- regolare iscrizione alla SINPE da almeno 7 anni o almeno un precedente mandato in Consiglio Direttivo
- in servizio attivo fino a termine del mandato
- in possesso di curriculum professionale e scientifico in cui sia documentata una adeguata esperienza clinica, didattica, scientifica e organizzativa nell'ambito della nutrizione clinica e/o artificiale e del metabolismo oltre ad eventuali ruoli societari all'interno di SINPE

La candidatura deve essere dichiarata ammissibile dal Consiglio Direttivo sulla base della valutazione del curriculum professionale e scientifico.

In merito ai contenuti del curriculum, in particolare saranno valutati, per i rispettivi ambiti:


Attività clinica: tipologia di istituzione/struttura presso la quale è stata svolta la propria attività e tipologia qualitativa delle prestazioni

Attività didattica: docenza/insegnamento presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, docenza presso corsi societari Sinpe/Espen

Attività scientifica: pubblicazioni inerenti l'area della nutrizione artificiale e del metabolismo indicizzate su PUBMED, partecipazione a congressi/convegni in qualità di relatore

Attività organizzativa: organizzazione di eventi/convegni, collaborazioni con altre società scientifiche a vario livello

#### **REGOLAMENTO ELETTORALE**



Pagina 2 di 3



Attività societaria: cariche/ruoli all'interno di SINPE

La carica di Presidente non è rinnovabile nella stessa persona.

Ciascun candidato deve presentare al Presidente la domanda di candidatura corredata dalla seguente documentazione:

- certificato rilasciato dall'Ordine di appartenenza, che ne attesti: la regolare iscrizione; il non aver subito negli ultimi 3 (tre) anni la sospensione dall'iscrizione dall'albo professionale quale conseguenza di un procedimento penale ovvero di un procedimento disciplinare irrogato con provvedimento definitivo;
- curriculum vitae firmato, in formato europeo.

Il Consiglio Direttivo, verificata la regolarità delle candidature, ne dà comunicazione ai candidati.

L'elenco completo delle candidature ammesse viene pubblicato sul sito internet societario entro il quindicesimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto.

# Articolo 4 - Convocazioni e comunicazioni elettorali

Il Segretario indice le elezioni per il rinnovo degli Organi societari, fissando le date d'inizio e chiusura delle votazioni.

Il Segretario entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui indice le elezioni ne dà comunicazione a tutti gli iscritti titolari di diritto di elettorato attivo.

Nella convocazione elettorale devono essere indicati:

le regole e le modalità per l'esercizio del diritto di voto; giorno ed ora di apertura e chiusura delle operazioni di voto; il termine per la presentazione delle candidature.

Il Segretario pubblica l'elenco completo delle candidature a Consiglieri e Presidente sul sito internet societario entro il quindicesimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto.

#### Articolo 5 - Modalità di votazione

L'elezione avviene con votazione segreta, senza ammissione di delega, mediante il sito internet societario, dall'apertura alla chiusura delle operazioni di voto comunicate dal Segretario.

Tutti gli aventi diritto riceveranno una password, monouso, con la quale poter votare per via telematica accedendo alla propria Area Riservata ed esprimere il proprio voto seguendo le istruzioni presenti sulla schermata. Tale modalità di voto sarà attiva sino alla chiusura del seggio.

Il Presidente, contestualmente alla data d'indizione delle elezioni, nomina il Seggio elettorale, il quale è composto dal Segretario e da 2 (due) membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti non candidati.

Al Seggio elettorale è affidato lo svolgimento delle operazioni elettorali, la raccolta dei voti espressi per via telematica, nonché lo spoglio dei voti.

Il Segretario accerta che siano predisposti locali destinati alle votazioni in modo da assicurare i seguenti adempimenti: l'ordinato afflusso degli elettori in modo tale da dividere quanti stanno votando da chi è in attesa di esprimere il voto; l'esistenza di postazioni con computer atte ad assicurare la segretezza del voto; la dotazione del materiale elettorale costituito dagli elenchi dei candidati e da quanto utile per la funzionalità delle operazioni elettorali.

# Articolo 6 - Validità del voto e delle elezioni

Il voto espresso è valido qualunque sia il numero dei votanti.

# Articolo 7 - Scrutinio delle schede elettorali

Le operazioni di scrutinio sono effettuate pubblicamente dai componenti del Seggio elettorale immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Si procede quindi con lo spoglio dei voti telematici mediante consultazione dei tabulati forniti dal software di votazione con la lettura da parte del Segretario del totale dei voti per ciascun candidato.

# SINPE Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo Membro della Federazione delle Società Italiane di Nutrizione (FeSIN)

## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

(Revisione aprile 2022)

Pagina 3 di 3

Conseguentemente, i tabulati elettronici sono sigillati, congiuntamente ad una copia del verbale di scrutinio, in apposita busta, anch'essa sigillata. Durante le operazioni di scrutinio i componenti del Seggio elettorale possono assentarsi momentaneamente, purché alle operazioni siano sempre presenti almeno 2 (due) membri.

## Articolo 8 - Verbale delle operazioni di scrutinio

Dopo l'ultimazione dello scrutinio, il Segretario chiude il verbale delle operazioni, redigendo e sottoscrivendo due copie dello stesso.

Le copie del verbale devono essere sottoscritte, in ciascun foglio, da tutti gli scrutatori. Una copia deve essere inserita nella busta contenente i tabulati elettronici, la seconda consegnata al Presidente.

I verbali ed i plichi con i tabulati elettronici devono essere conservati per 5 (cinque) anni presso la sede della Società.

# Articolo 9 - Proclamazione degli eletti

Il Presidente in carica, dopo aver verificato la regolarità della documentazione trasmessa:

- proclama l'eletto a nuovo Presidente;
- proclama gli eletti nel Consiglio Direttivo;
- proclama gli eletti a Revisori dei Conti.

In caso di parità di voti, viene proclamato eletto l'iscritto con maggior anzianità d'iscrizione alla Società, in caso di ulteriore parità, il maggiore in età.

Ai fini dell'eventuale sostituzione dei componenti eletti, si applica la priorità risultante dalla collocazione nella graduatoria dei candidati votati, disposta secondo il numero dei voti riportati.

L'elenco delle nuove cariche viene pubblicato sul sito internet societario.

## Articolo 10 - Norme finali

Ogni iscritto può proporre ricorso avverso la regolarità delle operazioni elettorali al Giudice Ordinario del Foro di Roma.